



Comune di Senis

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO RURALE

Allegato alla Delibera di G.C. n° 15 del 12.02.2004

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO RURALE

Allegato alla delibera C.C. n. 15 del 12.02.2004

ART.1

Il Comune di Senis provvede all'erogazione di acqua non potabile dell'acquedotto rurale nei limiti dell'estensione della rete di distribuzione e delle scorte idriche. La fornitura d'acqua è accordata con l'osservanza delle condizioni fissate dal presente Regolamento

ART.2

L'erogazione è accordata per uso zootecnico.

Quando la potenzialità degli impianti dell'acquedotto lo consenta e purchè non venga pregiudicata la distribuzione di acqua ad uso zootecnico, la somministrazione di acqua potrà essere accordata anche per :

- a) irrigazione di orti di piccole dimensioni;
- b) irrigazione di soccorso(coltivazioni arboree);
- c) allevamenti elicicoli di piccole dimensioni
- d) coltivazioni innovative a carattere sperimentale e dimostrativo su piccole superfici esclusivamente in presenza di impianti a risparmio idrico dichiarati e dimostrati. I turni di soccorso ogni 8-10 giorni, potranno consentirsi per max 10 turni per anno (2).E' consentita l'irrigazione di soccorso, per frutteti con ridotto numero di alberi da frutto senza l'obbligo di utilizzo di impianti a risparmio idrico, anche con l'utilizzo di contenitori adeguati e con le formazioni predette.

L'uso non zootecnico deve essere comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.). E' tassativamente vietato utilizzare l'acqua per l'irrigazione di altre colture.

ART.3

L'acqua dell'acquedotto rurale non è potabile. Il Comune non è responsabile dell'utilizzo che l'utenza ne farà per uso domestico peraltro non previsto dal presente Regolamento.

In caso di carenze idriche il Comune sospenderà l'erogazione dell'acqua per usi NON ZOOTECCNICI.

Eventuali analisi potranno essere effettuate periodicamente come prevenzione igienico-sanitaria.

ART.4

La domanda di fornitura, redatta su apposito modulo rilasciato dal Comune, deve indicare l'uso per il quale verrà utilizzata l'acqua, il luogo di somministrazione con allegata planimetria catastale dell'area oggetto di irrigazione, l'eventuale esistenza nel luogo di un impianto di risparmio idrico.

L'erogazione dell'acqua verrà concessa al richiedente successivamente alla verifica da parte dell'U.T.C. della sussistenza delle condizioni di portata e di pressione della condotta nel sito interessato, nonché di tutte le condizioni previste nel presente Regolamento.

ART.5

Il soggetto richiedente, a seguito della istruttoria favorevole dell'istanza, , deve versare all'Ente le somme stabilite dai provvedimenti vigenti a titolo di diritti, per spese di allacciamento.

ART. 6

Il contratto di fornitura viene redatto su apposito modulo sottoscritto dall'utente e dall'incaricato dell'U.T.C. prima dell'inizio dell'erogazione e successivamente al pagamento delle somme dovute di cui al precedente art.5.

All'atto della stipulazione del contratto l'utente dovrà indicare la residenza e il domicilio o il recapito presso il quale il Comune inoltrerà le fatture (bollette) relative ai consumi.

Del contratto di fornitura viene rilasciata copia all'utente.

Le eventuali variazioni di residenza, domiciliare o recapito dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al Comune.

ART.7

L'erogazione d'acqua all'utente si intende effettuabile quando sono state ultimate tutte le opere di allacciamento, nonché una volta installato il relativo contatore (a carico dell'utente).

I termini contrattuali di fornitura decorrono dal primo o dal 15[^] giorno del mese quando la stipulazione sia avvenuta entro la prima o la seconda metà del mese stesso.

ART.8

Il contratto di fornitura ha durata annuale e si intende rinnovato tacitamente di anno in anno salvo disdetta da comunicare per iscritto al Comune entro 30 giorni antecedenti la scadenza. La disdetta non dispensa l'utente dall'obbligo di pagare gli arretrati eventualmente dovuti.

ART.9

E' fatto divieto ad ogni utente di concedere l'uso dell'acqua ad altre unità diverse da quelle contrattualmente concesse.

In caso di accertata violazione si procederà alla immediata sospensione della fornitura, previa formale contestazione del fatto, da notificarsi tramite messo comunale o raccomandata AR all'utente interessato.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di disattivare il contatore, risolvere il contratto di fornitura e avviare eventuali azioni legali conseguenti.

ART.10

Sono a carico dell'utente le spese necessarie per l'allacciamento alla condotta rurale, nonché le eventuali modifiche dall'utente medesimo richieste. Le specifiche tecniche dell'allaccio verranno indicate dall'U.T.C.

ART.11

L'erogazione viene fornita a misura sulla base delle indicazioni dei contatori installati dagli utenti.

Le forniture d'acqua vengono fatturate in base alle tariffe e ai canoni (deliberate dalla G. C.) in vigore al momento della stipula del contratto, fatte salve le successive modificazioni.

Il Comune si riserva la facoltà di accordare condizioni speciali di fornitura agli allevatori effettivamente svolgenti detta attività con caratteristica prevalente (imprenditori agricoli a titolo principale).

ART.12

Tutte le opere di allacciamento devono essere eseguite direttamente e sotto la supervisione dell'UTC..

ART.13

L'utente è tenuto a corrispondere, indipendentemente dal consumo, un importo minimo contrattuale, da versarsi anche nel caso l'utente non utilizzi l'acqua.

La Giunta Comunale stabilisce il minimo contrattuale, da versarsi ogni anno entro il 31 gennaio, nonché il costo dell'acqua su non più di tre fasce di consumo.

ART.14

Presso ciascuno utenza viene installato un contatore di proprietà comunale ma a spese dell'utente.

Il Comune individua di tipo e il calibro.

L'impianto idraulico collocato a valle del contatore è di pertinenza esclusiva dell'utente e dovrà da questi essere tenuto in perfetta efficienza.

Il Comune non sarà responsabile dei maggiori consumi dovuti a guasti e perdite di detto impianto che pertanto saranno computate regolarmente ed addebitati all'utente stesso.

ART.15

Le letture dei contatori vengono eseguite dagli incaricati del Comune con periodicità semestrale.

ART.16 (modificato con delibera c.c. n°49/2008)

- *“Tutti gli allacci dovranno essere realizzati all'esterno del lotto su porzioni di terreno di proprietà pubblica. L'allaccio dovrà essere effettuato a cura e spese del proprietario del tipo a terreno.*
- *Sono proibiti gli allacci interni e quelli a muro. Tutti gli allacci dovranno essere provvisti di contatore punzonato e di pozzetto con chiusino apribile e sistema di chiusura a chiave.*
- *I proprietari che attualmente non hanno tale tipo di allaccio dovranno, a proprie spese, trasferire l'allaccio secondo indicazioni impartite dall'ufficio tecnico entro e non oltre giorni trenta dalla ricezione della comunicazione. In mancanza si procederà alla chiusura della linea sino a nuova autorizzazione da rilasciarsi dall'ufficio tecnico solo dopo l'esecuzione ed il collaudo dei lavori. Non potranno essere fatte deroghe.*
- *Per ogni eventuale manomissione degli impianti accertata dal Comune, verrà applicata una sanzione pecuniaria da 10 a 20 volte il canone annuo dovuto oltre che avviate le azioni di legge conseguenti.”*

ART.17

Il corrispettivo dei consumi o il minimo contrattuale debbono essere pagati in base alla bolletta che il Comune invia a ciascun utente entro la data di scadenza indicata nella stessa.

Trascorsi 30 gg. dalla data di scadenza del pagamento, il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso, disattivare il contatore e risolvere il contratto di fornitura.

Il Comune si riserva la facoltà di esercitare adeguate azioni legali per il recupero di ogni suo credito nei confronti degli utenti inadempimenti.

ART.18

E' vietato prelevare acqua dagli abbeveratoi con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine , esclusi i mezzi per l'antincendio regolarmente autorizzati.

Si potrà autorizzare il pescaggio per autobotti o cisterne trainate dai punti di attingimento appositamente realizzati o indicati, previa richiesta dall' U.T.C. e pagamento delle quote stabilite con delibera di G. C. ...

E' vietato effettuare lavaggi di auto e contenitori di qualsivoglia tipo, attrezzi e macchinari.

ART.19

Il Comune si riserva di affidare la gestione competa dell'acquedotto rurale a Società o Ditte individuali a seguito dell'effettuazione di una gara ad evidenza pubblica.

ART.20

Il Comune si riserva di stipulare accordi con i privati i cui fondi non siano limitrofi alle condotte Tali accordi prevederanno che i privati, i quali dopo aver provveduto all'acquisto ed alla messa in opera delle tubazioni di raccordo all'acquedotto rurale, saranno regolarmente collegati all'acquedotto a seguito dell' acquisizione da parte del Comune delle tubazioni. Le tubazioni faranno parte integrante dell'acquedotto rurale stesso.

ART.21

Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione dell'atto che lo approva, in conformità di quanto previsto dall'art. 86 comma 6° dello Statuto Comunale vigente.

(1) Nota di specificazione

S'intende per soccorso, un irrigazione che garantisca la vita della pianta (piante arboree da frutto) in presenza di estati particolarmente calde e siccitose. Questa dovrà avvenire con l'automazione degli impianti a goccia, programmandone per le ore notturne in tempi e le frequenza d'irrigazione mediante un timer.

E' vietato l'uso degli impianti a goccia collegati continuamente alla bocchetta di attingimento senza timer.

(2) Le quantità d'acqua necessarie per pianta andranno calcolate a seconda degli irrigatori, es. irrigatori da 2-4-6 lt./ora.